



# COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

**DELIBERAZIONE N. 10 COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese settembre alle ore 18,45  
nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente Assente

VERCELLONI STEFANO	Sindaco	X	
PONTI CELSINO	Consigliere	X	
COMINOLI PAOLO	Consigliere	X	
ZANCATO SILVIA	Consigliere	X	
MAGGIORE MARIA TERESA	Consigliere	X	
CREPALDI GIANLUCA	Consigliere	X	
GIROMINI GIANLUCA	Consigliere	X	
FONTANA GIUSEPPE	Consigliere	X	
PORZIO GIOVANOLA UGO	Consigliere		X
CAVAGNA GIANFRANCO	Consigliere	X	
ERBETTA LUIGI	Consigliere	X	
GIONNI TITO	Consigliere	X	
PURICELLI VALENTINA	Consigliere	X	

**Totali 12 1**

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale supplente dr. Giuseppe Vinciguerra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VERCELLONI STEFANO – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 24.09.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore al Bilancio Gianluca Crepaldi;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- con Decreto del Ministero dell'interno del 3 settembre 2012 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli Enti Locali alla data del 31 ottobre 2012;
- il comma 12, dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 dispone che entro il 30 settembre 2012 gli Enti Locali determini le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- l'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria.
- l'imposta municipale propria, a norma del comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

CONSIDERATO che la competenza a deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria è del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011.

PRESO ATTO delle variazioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni già rivalutate.

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

**1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

**2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO**

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO**

Riduzione fino allo 0,1 per cento.

**4. L'ALIQUOTA DI BASE PUO' ESSERE RIDOTTA FINO ALLO 0,4 PER CENTO**

relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, agli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES ed agli immobili locati.

**5. L'ALiquOTA DI BASE PUO' ESSERE RIDOTTA FINO ALLO 0,38 PER CENTO**

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

ATTESO che la suddetta detrazione, ma non l'aliquota ridotta e la maggiorazione per i figli, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente *alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

TENUTO CONTO che il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012 stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*. E', quindi, solo all'ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni.

DATO ATTO che l'articolo 13 comma 10 del D.L. 201/2011 a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 4 del D.L. 16/2012, prevede che *i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*

---

INTERCALARE ALLA DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 24.09.2012

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Vercelloni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to F. Lella

EVIDENZIATO che l'art. 13, comma 11 del D.L. 201 /2011 stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

DATO atto che l'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato al punto 3 dell'ordine del giorno in data odierna;

Sentito il Consigliere Crepaldi il quale, in qualità di Assessore al Bilancio descrive la situazione economico-finanziaria derivante dall'applicazione delle disposizioni normative che hanno istituito il tributo, dalle comunicazioni del MEF in relazione ai dati dei trasferimenti ex fondo sperimentale di riequilibrio, dai tagli derivanti dalle cc.dd. "spending review" e "spending review 2"; da atto del nuovo gettito IMU stimato dal MEF, con una differenza di circa 60.000 Euro; in base a tali considerazioni evidenzia la necessità di determinare le aliquote nella misura di cui alla proposta in approvazione; sottolinea che la variazione più evidente riguarda i fabbricati diversi dall'abitazione principale, con aliquote elevate allo 0,84%.

Sentito il Consigliere Giogni, il quale chiede come si fa a capire quanto pagherà il cittadino;

Sentito il Sindaco, il quale elenca le aliquote dei fabbricati e fa un succinto confronto con le aliquote IMU determinate in alcuni comuni limitrofi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Quanto sopra premesso, si propone quanto segue:

1. Di determinare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE:

0,84 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

0,40 PER CENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

0,20 PER CENTO

2. Di determinare le seguenti detrazioni dall'imposta municipale propria per l'anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detto limite di età non si applica e la detrazione spetta in ogni caso ove il figlio dimorante e residente sia disabile in misura uguale o superiore a 75%; detta detrazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 relativo alla competenza del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Con dodici voti favorevoli e nessuno contrario resi dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

1. Di determinare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

• ALIQUOTA DI BASE:

0,84 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

0,40 PER CENTO

• ALIQUOTA FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

0,20 PER CENTO

2. Di determinare le seguenti detrazioni dall'imposta municipale propria per l'anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detto limite di età non si applica e la detrazione spetta in ogni caso ove il figlio dimorante e residente sia disabile in misura uguale o superiore a 75%; detta detrazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, con dodici voti favorevoli, nessuno contrario, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

====oOo====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale  
F.to G. Vinciguerra

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N.           Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 9.10.2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 9.10.2012

Il Segretario Comunale  
F.to F. Lella

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 9.10.2012

Il Segretario Comunale

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

Lì 20.09.2012

IL PROPONENTE

.....  
UFFICIO TRIBUTI

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

Lì 20.09.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....  
UFFICIO TECNICO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....  
UFFICIO RAGIONERIA

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa come segue:  
Esercizio 2012 INTERVENTO cap.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO